Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **ROMA — Lunedì, 24 maggio** — **Numero 128 (Straordinario)**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANULE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il Nostro decreto 28 marzo 1915, n. 313;
In virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e culti, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi i divieti di cui nell'articolo 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, e nel R. decreto 28 marzo detto, n. 313, è vietata la pubblicazione, con qualunque mezzo, di notizie, non comunicate dal Governo o dai comandi superiori dell'esercito e dell'armata, concernenti:

a) il numero dei feriti, morti e prigionieri;

b) le nomine ed i mutamenti negli alti comandi dell'esercito e dell'armata;

c) le previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare.

I trasgressori sono puniti a termini dell'art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale comune, dal Codice penale per l'esercito e dal Codice militare marittimo.

Art. 2.

Il prefetto, il sottoprefetto, o chi ne fa le veci, nel Comune nel quale ha sede l'officina tipografica, ha facoltà di procedere immediatamente, con provvedimento non soggetto a reclamo, al sequestro dell'edizione degli stampati:

1° quando ravvisa nello stampato elementi di un reato perseguibile d'ufficio. In tal caso l'autorità amministrativa trasmette immediatamente al pretore o al procuratore del Re, per i provvedimenti di loro competenza, il rapporto del fatto, e gli stampati sequestrati;

2° quando ritiene che la pubblicazione dello stampato possa, deprimendo lo spirito pubblico, scuotendo la fiducia nelle autorità dello Stato, eccitando gli urti tra i partiti politici, o altrimenti, essere gravemente pregiudizievole ai supremi interessi nazionali connessi

con la guerra e con la situazione interna e internazionale dello Stato.

In nessun caso l'autorità amministrativa può esercitare la facoltà di sequestro, quando abbia vidimato senza osservazioni lo stampato o la bozza di esso, a termini degli articoli 3 e 4, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, se lo stampato contenga elementi di reato.

Art. 3.

Di qualsivoglia stampato o pubblicazione periodica dovrà il gerente responsabile, almeno un'ora prima di porli in commercio e sempre quando non si avvalga della facoltà concessagli a termini dell'art. 4, consegnare al prefetto, al sottoprefetto, o a chi ne fa le veci nel Comune ove ha sede l'officina tipografica, tre esemplari da lui sottoscritti, dei quali uno è restituito vidimato all'esibitore in prova dell'avvenuta consegna.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'autorità amministrativa, di cui sopra, procede senz'altro al sequestro della edizione degli stampati. I trasgressori saranno inoltre puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 4.

Il gerente responsabile di una pubblicazione periodica ha facoltà, in ogni tempo, di esibire in tutto o in parte le bozze degli stampati, in tre esemplari da lui sottoscritti all'autorità amministrativa sopra indicata, ritirando come ricevuta un esemplare vidimato, sul quale l'autorità stessa, nel termine massimo di un'ora dalla presentazione dello stampato, farà constare le sue osservazioni sulla pubblicabilità totale o parziale degli scritti presentati in bozza.

Il gerente che si avvalga di detta facoltà, esibendo previamente le bozze dell'intero stampato, è esonerato dall'obbligo di consegnare i tre esemplari dello stampato a termini dell'art. 3, un'ora prima della pubblicazione, ed è soltanto obbligato a consegnarle all'atto di porre in commercio lo stampato. In caso di inosservanza di tale obbligo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 5.

Quando una pubblicazione periodica abbia dato luogo per due volte a sequestro, essa può venire sospesa, con decreto immediatamente esecutivo del ministro dell'interno, se si tratti di pubblicazione quotidiana, o del prefetto, se si tratti di pubblicazione periodica non quotidiana; per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni, e non superiore ad un mese.

Art. 6.

L'introduzione in Italia, la circolazione e la vendita o distribuzione di giornali, riviste, disegni o stampati di qualsiasi natura, pubblicati all'estero, possono essere vietate con decreto del ministro dell'interno.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a lire mille, e con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle pubblicazioni non periodiche. Ma l'obbligo di eseguire la consegna degli esemplari all'autorità amministrativa riguarda lo stampatore, il quale deve adempiervi in un termine non minore di otto giorni, prima di porre in commercio o di rimettere al committente gli stampati.

Lo stampatore è esonerato dall'osservanza di questo termine, e può eseguire la consegna degli esemplari degli stampati all'atto stesso di metterli in commercio o di rimetterli al committente, se ne esibisca previamente le bozze all'autorità amministrativa, in tre esemplari, dei quali uno gli è restituito vidimato nel termine massimo di otto giorni, con le eventuali osservazioni, a norma dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà esecutivo ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione, e l'efficacia di esso durerà fino al termine dei poteri eccezionalmente conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 7 febbraio 1915:

Carbone Carlo, capitano, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° marzo 1915, ed inscritto nei ruoli di riserva.

Con R. decreto del 14 febbraio 1915:

Pavan Luigi, capitano, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non provenienti da causa di servizio, dal 1° marzo 1915, ed inscritto nei ruoli di riserva.

Arma del genio.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Serra cav. Giovanni Battista, tenente colonnello, in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, collocato a ri-

poso, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° aprile 1915, ed inscritto nei ruoli della riserva.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

De Camillis cav. Domenico, tenente colonnello capo di stato maggiore divisione militare Brescia, esonerato dalla carica anzidetta, trasferito nell'arma del genio e nominato direttore del genio Ancona, dal 1° maggio 1915.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 15 aprile 1915:

Annunziata Vincenzo, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

Barbatelli cav. Ettore, colonnello medico direttore sanità V corpo armata, esonerato dalla carica anzidetta e collocato a disposizione del Ministero della guerra.
Cavicchia cav. Francesco, id. direttore ospedale Genova, id. id. e nominato direttore sanità del V corpo armata.
Testi cav. Francesco, colonnello medico direttore ospedale Firenze, esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore ospedale Genova dal 1° maggio 1915.
Faralli cav. Celestino, tenente colonnello medico id. id. Livorno' promosso colonnello medico e nominato direttore ospedale Firenze dal 30 aprile 1915.
De Rosa cav. Michele, id., nominato direttore ospedale Perugia dal 1° maggio 1915.
Darra cav. Vittorio, id., id. id. Livorno dal 1° id.
Bevilacqua cav. Amleto, capitano medico, collocato a disposizione del Ministero colonie.
Ricci Gastone, tenente medico, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° maggio 1915.
Vannocci Quintilio, id. id., id. id., id. id. dal 3 id.

Corpo aeronautico militare.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

Costantini Fortunato, sottotenente 3 genio, trasferito nel corpo aeronautico militare dal 1° maggio 1915.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

Gatto cav. nob. Antonino, avvocato fiscale militare di 1ª classe, nominato sostituto avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina.
Calabrese cav. Ernesto, sostituto avvocato fiscale militare di 1ª classe — Piccoli cav. Ferruccio, id. 1ª id., promossi avvocati fiscali militari di 3ª classe.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 25 febbraio 1915:

Piraino Stefano Giovanni, farmacista militare in aspettativa per infermità, collocato a riposo a sua domanda per infermità non proveniente da causa di servizio dal 1° marzo 1915.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 1° aprile 1915:

I seguenti militari in congedo, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia sono nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe:
Negri Francesco — Gestri Dante — Perondi Renzo — Arpa-Auverny Emanuele — Vigliani Camillo — Natale Rodolfo — Massaro Filippo — Merlini Edvino — Bordoni Nicola — Pinto Antonio — Buronzo Giuseppe — Camozzi Anacleto — Testolini Lodovico — Briata Alberto — Maccone Giulio — Preti Guglielmo — Mancini Carlo.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

I seguenti ragionieri geometri del genio di 1ª classe, sono promossi primi ragionieri geometri del genio di 2ª classe:
Lanzi Vincenzo — Balbi Ettore — Carmeli Luigi — Federici Girolamo — Inverardi Giacomo — Maddalozzo cav. Gaspare — Cremonte Carlo.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto dell'11 aprile 1915:

Crozza Giovanni Angelo, primo ragioniere di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata con l'annuo assegno di L. 2000 dal 1° aprile 1915.

Capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

Viriglio cav. Stefano, capotecnico di 1ª classe, promosso primo capotecnico di 2ª classe.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

Damiani Tito, disegnatore tecnico di 1ª classe, promosso disegnatore tecnico capo di 3ª classe.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 25 febbraio 1915:

Fedeli Domenico, assistente del genio, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1915.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 24 settembre 1914:

Rossi cav. Carlo, maggiore fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 settembre 1914, ed inscritto nei ruoli di riserva.
Minini cav. Virginio, tenente colonnello d'amministrazione — Giusiano cav. Pietro, id. id., collocati a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1914 ed inscritti nei ruoli di riserva.

Con R. decreto del 10 dicembre 1914:

Di Miceli Giuseppe, capitano fanteria, collocato a riposo per infermità non proveniente da causa di servizio dal 1° gennaio 1915 ed inscritto nei ruoli di riserva.

Con R. decreto del 7 febbraio 1915:

Maruti Angelo, maggiore di cavalleria, collocato a riposo per infermità non proveniente da causa di servizio dal 16 febbraio 1915, ed inscritto nei ruoli di riserva.

Con R. decreto del 14 febbraio 1915:

Forneris cav. Sebastiano, maggiore di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 gennaio 1915, ed inscritto nei ruoli di riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 4 marzo 1915:

Tomasi Antonio, sottotenente artiglieria, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento, a sua domanda, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.
Morpurgo Sansone, id. id., dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 21 marzo 1915:

Ceschi Mario, militare 2ª categoria, laureato in zooiatria, nominato sottotenente di complemento nel corpo veterinario militare.

Con R. decreto dell'8 aprile 1915:

De Luca Luigi, sottotenente cavalleria, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 21 gennaio 1915, riguardante la sua nomina.

Con R. decreto del 25 aprile 1915:

Bargigia Goffredo, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia da non oltre 5 anni — Redaelli Mario, id. 1ª id. id. — Brodetti Carlo, id. 1ª id. id., nominati sottotenenti medici di complemento.

Simoneschi Pietro, tenente medico, inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di milizia territoriale.

Con R. decreto del 29 aprile 1915:

I seguenti tenenti medici di complemento sono nominati capitani medici di complemento:

Vasoin Bortolo — Rubinato Giovanni — Tarsia In Curia Ludovico — *De Marchis* Francesco — De Florio Giuseppe — Cappellani Salvatore — Marongiu Efisio — De Vicariis Antonio — Alberti Angelo — Grollo Antonio — Malatesta Ramberto — Lolli Riccardo — Carreras Roberto — Marasco Giovanni — Pediconi Pio — Polito Giuseppe — Verga Giovanni — Maggiore cavalier Salvatore — Rubino Gaetano — Coppolino Carlo — Salvetti Carlo — Mendicini Antonio — Romagna-Manoia Achille.

I seguenti sottotenenti medici di complemento e di milizia territoriale sono nominati tenenti medici di complemento:

Marino Gaetano, di complemento — Saladini Antonino, id. — Pucci Niccolò, id. — Conforti Alfredo, id. — Auriti Filippo, id. — Mauro Mario, id. — Scotti-La Chianca Domenico, id. — Scarselli Costantino, id. — Bachi Giuseppe, di milizia territoriale — Bozzotti Luigi, id. — Simoni Giuseppe, id.

I seguenti militari di truppa sono nominati sottotenenti di complemento, arma di fanteria:

Romano Vincenzo — Scotto Domenico — Caturani Alfredo — Ducci Umberto — De Sena Alberto.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Provenienti dagli allievi degli Istituti militari:

Lavagnino Carlo — Arenaprimo Pasquale.

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Debac Procopio — Bivona Attilio — Trentini Ignazio — Gagliano Giuseppe — Romano Giacomo — Parisi Antonino — Piazza Leoluca — Comparetto Antonino — Conti Augusto.

Volanti Agostino — Arrighi nobile Giuseppe — Conti Giuseppe — Suatoni Gino — Scaglione Benedetto — Fici Vito — Fantetti Gaetano — Bernardinone Ferdinando — Fischetti Ugo — Farina Cesare — Angelini Emilio — Maggi Pietro — Tominetti Adriano — Puleo Roberto — Ilardi Angelo — Desderi Giovanni — Mozzetti Edoardo — Latino Gaetano — Villa Luigi — Caprara Ugo — Nascè Giuseppe — Capozzi Vincenzo — Russo Emanuele — Rametti Felice — Berselli Arnaldo — Mangiameli Domenico — Izzi Osvaldo — Rossi Paolo — Cortello Giuseppe — Marcoz Luigi — Marongiu Andrea — D'Eramo Gino — Lombardini Edoardo — Bellavite Innocente — Sanfilippo Gaetano — Gerardi Pietro — Piccione Umberto — Barbasetti Sergio — Acquarone Mario — Arcidiacono Cosmo — Bianchi Clemente — Turturici Francesco — Carotti Elio — Mazza Armando — Gennari Luigi — Giachery Ugo — Dell'Era Renato — Perazzo Antonio — Cristini Lorenzo — Borra Matteo — Gigli Giuseppe — Salvatoris Luigi — Brozzi Domenico — Cascio Francesco — Boselli Davide — Magnani Ettore — Filippi Ferruccio.

Auci Antonino — Francardi Pietro — Gherardi Ottorino — Romano Curzio — Ambrosini Vittorio — Piagnoli Abdon — Gandi Giulio — Costa Luigi — Maretti Arturo — Lordi Pietro — Martoglio Mario — Ferrari Attilio — Franchi Giovanni — Campolini Giovacchino — Russo Giuseppe — Allatere Ottorino — Orlando Giuseppe — Podestà Luigi — Alberton Giuseppe — Quintavalle Noël — Minardi Oreste — Stella Vincenzo — Isi Nino — Lino Emerico — Aragno Cesare — Saccà Francesco — Coisson Massimo — Delmastro-Calvetti Silvio — Gentileschi Francesco — Colbertaldo Ruggero — Rizzuto Pietro — Giordano Giuseppe — Grossi Roberto — De Paolis Claudio — Croci Lucio — Raffaelli Luigi — Frugoni Zeno — Crosa Renato — Carta Giovanni — Fratini Guido — Berardi Mario — Lippi Igino — Marzullo Stefano — Ruffa Innocente — Levi di Leon Carlo — Lalli Piero — Papini Ezio — Rosboch Ettore — Angeli Bruno — Filippini Antonio — Villa Giacomo — Robbiati Daniele — Crisafulli Domenico — D'Andrea Bruno — Pracchia Raffaello — Buccheri Pasquale — Arduini Ettore.

Borsetto Pietro — Caccialupi Romeo — De Miranda Domenico — Biliotti Alfredo — Fimiani Antonio — Gerardi Francesco — D'Ambrosio Alberto — Mosca Oreste — Gritti Pietro — Carandini Luigi — Gianturco Luigi — Tudino Pietro — Gambi Alberto — Codevilla Ettore — Tebaldini Mario — Campione Severo — Vacchini Filippo — Panzavolta Aldo — Porciello Alfonso — Ronco Francesco — Lami Giuseppe — Morelli Luigi — Caserta Ubaldo — Fiorio Mario — Tirone Pietro — Curatolo Giuseppe — Siragusa Alfredo — Romanelli Elvio — Burco Giacomo — Carloni Mario — De Candia Raffaele — Martarotti Umberto — Arcidiacono Sebastiano — Bonafini Alessandro — Rasi Guido — Seta Andrea — Venè Giovanni — Barrile Salvatore — Ratti Giuseppe — Fugalli Santoro — Montironi-Rinaldo — Agusti Agusto — Landò Giuseppe — Bosoni Luigi — Zanon Giacomo — Carapella Nicola — Ciaprini Ernani — Giugginoli Cesare — Tosi Gioacchino — Sanna Battista — Pistolini Francesco — Chierici Stefano — Brenna Cesare — De Cesare Domenico.

Mastronardi Francesco — Turone Antonio — Corio Ugo — Daretti Armando — Cutri Bruno — Barillaro Nicola — Vichi Nello — Gareri Cesare — Lippolis Nicola — Nardi Arturo — Verdelli Riccardo — De Migris Emilio — Taddei Alberto — Raiteri Attilio — Agrigento Gabriele — Falconi Guido — Fantino Mario — Bennati Pietro — Cordoni Girolamo — Gallenti Vincenzo — Oggiano Alessandro — Sini Mario — Usai Ettore — Pruneri Severino — Isola Ferdinando — Marsigli Amadeo — Le Brun Oscar — Benazzi Nicola — Mormino Giuseppe — Bonino Massimo — De Palma Ettore — Rossi Giuseppe — Fiorani Pio — Danesi de Luca Giustino — Raineri Andrea — Rodriguez Silvio — Fittaiolo Alberto — Albertini Giovanni — Pani Luigi — Franza Alessandro — Colombo Enrico — Macaluso Alcibiade — Lascala Domenico — Tavella Giuseppe — Gottilla Simone — Sala Cristoforo — De Bernardinis Mario — Cornelio Arnaldo — Paladini Paolo — Vantini Teobaldo — Maravalle Cornelio — De Luise Angelo — Landolina Salvatore — Maurelli Alfredo — Giuffrè Ugo — Persiani Enrico — Monicelli Oreste.

Siclari Carlo — Barbano Carlo — Toccolini Alberto — Marrosu Riccardo — Testa Alfredo — Celegato Sergio — Spedalieri Pietro — Bonelli Luigi — Rocca Ludovico — Puricelli Mario — Guido Lorenzo — Piccaluga Vitaliano — Rossanigo Ernesto — Emanuelli Tito — Aloè Giuseppe — Pagnotta Gino — Fossà Luigi — Grammatico Leonildo — Gallizioli Giuseppe — Buratti Gino — Strata Giovanni — Buratta Uberto — Malatco Giovanni — Ciano Umberto — Vannucchi Aroldo — Aluigi Luigi — Spina Raffaele — Todaro Giuseppe — Sciacca Antonino — Paparella Angelo — Lopes Antonino — Szathvary Lodovico — Lazzari Aldo — Sirombo Carlo — Curseri Salvatore — Bergonzoli Fernando — Pasqualin Mario — Todeschini Gustavo — Peverelli Giuseppe — Galato Gennaro — Masi Dino — Maccarini Silvio.

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.